

STATUTO

EXPLORA S.p.A.

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

1.1 In conformità e in attuazione dei principi e dei presupposti, definiti e disciplinati dall'ordinamento dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, per la configurazione del modello *in house providing*, è costituita, ai sensi dell'articolo 2325 del codice civile, una Società per azioni, denominata "**EXPLORA S.P.A.**" (di seguito la "**Società**"), quale risultante dalla trasformazione di "Explora S.c.p.A." in "Explora S.p.A.".

Art. 2 - Sede legale

2.1 La Società con socio unico ha sede legale nel Comune di Milano all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

2.2. L'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze nel territorio nazionale, come può sopprimerle.

Art. 3 - Durata

3.1. La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 4 - Oggetto Sociale

4.1. La Società opera secondo il modello dell'"*in house providing*"; in particolare oltre l'80% del proprio fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati da Regione Lombardia e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società; in relazione alle attività dirette all'attuazione dell'oggetto sociale, la Società è soggetta ai poteri di direzione e controllo da parte della Regione Lombardia di tipo analogo a quelli che la stessa esercita sui propri servizi, così come previsto dalle d.g.r. n. IX/2524 del 24 novembre 2011 e d.g.r. n. X/6546 del 4 maggio 2017 e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

4.2. La Società, pertanto, ha per oggetto sociale il compimento delle seguenti attività:

a. promozione e valorizzazione del territorio lombardo e delle sue destinazioni turistiche, in collegamento e relazione con tutti gli attori operanti sul territorio stesso, anche attraverso la realizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi turistici;

b. promozione di eventi, di siti web e di attività turistiche;

- c. organizzazione di convegni, forum, conferenze, seminari e workshop, sia nazionali che internazionali, in materia di sviluppo e attrattività del territorio e di promozione turistica;
- d. progettazione, promozione e realizzazione di manifestazioni, eventi ed altre iniziative di comunicazione, utili a valorizzare l'immagine e il ruolo di Regione Lombardia, in ambito regionale, nazionale e internazionale, e la specificità e attrattività del territorio lombardo;
- e. svolgimento delle attività connesse con lo sviluppo delle offerte turistiche e delle iniziative strumentali all'attrazione territoriale, come per esempio le analisi di benchmark, la mappatura delle offerte, l'analisi della domanda e delle dinamiche di contesto, la definizione degli strumenti per lo sviluppo, l'identificazione degli elementi principali di attrattività del territorio;
- f. sviluppo delle offerte turistiche e la definizione degli strumenti connessi, anche favorendo l'integrazione tra gli operatori della filiera estesa;
- g. attività di identificazione della domanda turistica e delle istanze cui può rivolgersi lo sviluppo dell'attrattività territoriale, svolgendo, per esempio, la profilazione dei turisti;
- h. sviluppo di strumenti tecnologici idonei a favorire e incrementare la fruibilità dei servizi turistici e la promozione delle iniziative di attrattività del territorio;
- i. sviluppo di accordi di commercializzazione per il miglioramento e l'incremento di efficienza nella diffusione dei pacchetti turistici e delle iniziative volte a intensificare l'attrattività del territorio;
- j. prestazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica volti a sostenere e favorire la domanda e l'offerta turistica del territorio lombardo;
- k. ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione di servizi informativi o di banche dati connesse con le attività sopra descritte;
- l. attività di formazione e di servizi relativi al turismo;
- m. prestazione di consulenze e servizi volti al miglioramento della qualità dei servizi culturali e turistici esistenti e alla creazione di nuovi servizi;
- n. attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui ai punti precedenti;
- o. supporto e promozione dell'attività di navigazione turistica quale strumento di valorizzazione del sistema di navigazione turistica fluviale e lacustre del territorio lombardo.

4.3 La Società per l'attuazione delle proprie attività istituzionali può accedere a contributi o fondi di finanziamento di autorità nazionali ed europee, ricorrendo a tal fine alle forme di collaborazione e partnership che risultino necessarie e compatibili con l'istituto dell'*in-house providing* disciplinato dell'ordinamento comunitario e nazionale.

4.4 La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie - ivi compresa la concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse dell'Azienda per obbligazioni sia proprie che di

terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari - che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

4.5 La Società può anche assumere partecipazioni in altre Società o imprese, aventi oggetto analogo o affine o connesso, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5 - Capitale Sociale

5.1. Il capitale sociale è fissato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) suddiviso in n. 500.000 (cinquecentomila) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna. Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

La partecipazione azionaria della Regione Lombardia, perdurando le condizioni di legge, non potrà essere inferiore al 100% del capitale sociale, in considerazione delle finalità pubbliche della Società e delle disposizioni di legge interne, nonché delle Direttive dell'Unione Europea e relative interpretazioni.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci salvo quanto previsto al successivo punto 5.3.

5.3 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, mediante opportuna modifica statutaria, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di deliberazione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

5.4. Il capitale sociale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 6 - Conferimenti e Finanziamenti

6.1 Il socio unico potrà eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle norme di legge in materia bancaria e creditizia.

6.2. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite

ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

TITOLO III **ORGANI SOCIALI**

Art. 7 - Organi societari

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea
- b) l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione
- c) il Collegio Sindacale
- d) il revisore dei conti.

ASSEMBLEA

Art. 8 - Assemblea della Società

8.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge. Delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applicano le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge.

8.2 L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2367 del codice civile, su richiesta del socio unico, presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale.

8.3. L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire al socio unico al domicilio risultante dal libro dei soci ed ai componenti degli organi elettivi (nel caso di convocazione a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

8.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nei termini e formalità di cui all'art. 2369 del codice civile per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni per le quali valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea di seconda convocazione.

8.5. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa l'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8.6. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 8.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.

8.7. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

Art. 9 - Presidenza dell'Assemblea

9.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, in caso di sua assenza o impedimento dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento dei predetti, l'Assemblea è presieduta da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

9.2 Nell'ipotesi di Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta in conformità con quanto precede se i soggetti ivi indicati sono presenti nel luogo di convocazione; in caso contrario la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

9.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificarne la regolare costituzione, accertare il diritto di intervento e di voto dei soci e constatare la regolarità delle deleghe, dirigere e regolare la discussione e lo svolgimento dei lavori assembleari, stabilire le modalità delle votazioni e proclamare i relativi risultati.

9.4 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina a maggioranza dei presenti, un Segretario, anche non socio; la nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 10 - Intervento in Assemblea

10.1 Può intervenire all'Assemblea, perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1, il socio Regione Lombardia nell'osservanza dei principi che regolano la legittimazione all'intervento in Assemblea; il socio può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 2372 del codice civile.

10.2. Per quanto qui non previsto, all'intervento in Assemblea si applicano le altre disposizioni di legge.

10.3 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 11 - Deliberazioni assembleari

11.1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1. L'Assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) delibera in merito alla nomina e revoca dei componenti dell'organo amministrativo designato dal socio unico ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile e dell'articolo 13 del presente Statuto, determinando il compenso spettante all'Amministratore Unico o ai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) nomina e revoca il Presidente;
- d) delibera in merito alla nomina del Collegio Sindacale, determinandone il compenso;
- e) delibera l'attribuzione dell'incarico relativo alla revisione legale dei conti, determinandone il compenso;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.

12.2 L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni del presente Statuto, salvo quanto previsto al punto 15.6;
- b) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 13 - Organo Amministrativo

13.1. La Società è amministrata, di norma, da un Amministratore Unico o, ricorrendone i presupposti in base alla normativa tempo per tempo vigente, da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 o 5 consiglieri nominati dall'Assemblea, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

13.2. Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, nonché revocati, a norma della stessa disposizione, anche nell'ipotesi di perdita dei requisiti di cui al punto 14.1, su designazione dei competenti organi del socio Regione Lombardia, con successiva formalizzazione assembleare da parte della Società, in modo tale che, tra l'altro, vengano rispettati i criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120.

13.3. Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., il compenso dell'Amministratore Unico e dei membri del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea della Società su indicazione dei competenti organi del socio Regione Lombardia e nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e regionale. È comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo.

13.4 L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e, comunque, per non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del termine del mandato ha effetto alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fatto salvo in ogni caso quanto previsto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, ai sensi dell'art. 11, comma 15, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

13.5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi causa, uno o più amministratori, si provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, nel rispetto della disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi, sulla base di designazione del relativo candidato da parte del socio unico. Peraltro, qualora per dimissioni od altre cause cessi la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e si procederà d'urgenza secondo quanto previsto dal punto 13.6.

13.6 Se vengono a cessare l'Amministratore Unico o tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

13.7 La cessazione degli amministratori dal proprio ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro 30 (trenta) giorni nel Registro delle Imprese a cura del Collegio Sindacale.

Art. 14 - Requisiti componenti organo amministrativo

14.1 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore Unico o di componenti del Consiglio di Amministrazione (e se nominati decadono) coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile o da altre disposizioni normative applicabili ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e/o indipendenza eventualmente previsti dalle disposizioni normative applicabili.

Art. 15 - Competenze dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione

15.1. All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, se nominato, spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente Statuto riservano all'Assemblea. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si avvalgono di un Direttore Generale.

15.2. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti il Presidente che è responsabile dell'organizzazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione e ne garantisce il funzionamento; in caso di sua assenza o impedimento i compiti del Presidente sono svolti dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

15.3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo Amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

15.4 In caso di rilascio di deleghe, il Consiglio di Amministrazione, ferme le inderogabili disposizioni di legge, vigila sull'andamento della gestione nonché sull'attività del Direttore Generale e, sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società.

15.5. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione promuovono l'adozione di un Codice Etico che regolamenti l'attività della Società e dei dipendenti e collaboratori e, in concorso con il Collegio Sindacale, ne verificano periodicamente lo stato di attuazione ed applicazione.

15.6 L'organo amministrativo può assumere deliberazioni concernenti:

- a. l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- b. la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- c. l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;
- d. il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale;

e. la nomina, su designazione del socio Regione Lombardia, del Direttore Generale e la sua revoca, sentito il parere del socio Regione Lombardia;

f. l'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti.

15.7. Il socio unico Regione Lombardia esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri organi, controllando direttamente l'attività della Società. In ogni caso il Socio Unico ha diritto di acquisire dall'organo amministrativo tutte le informazioni e/o documenti ritenuti necessari per l'esercizio del predetto controllo analogo e delle prerogative di socio.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1. Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o, in sua assenza o impedimento, il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi componenti o del Collegio Sindacale.

16.2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'elenco delle materie su cui deliberare, del giorno, dell'ora e del luogo della seduta. Nel fissare le materie all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio di Amministrazione inserisce quegli argomenti che siano eventualmente richiesti dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

La convocazione è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da spediti almeno tre giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima. Della convocazione viene data notizia entro gli stessi termini ai componenti del Collegio Sindacale. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste altresì di norma il Direttore Generale, se nominato.

16.3. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, purché di ciò venga data notizia nell'avviso di convocazione, e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione, nel pieno rispetto della riservatezza degli argomenti trattati, e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione, dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

16.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. In assenza di convocazione formale è necessaria la presenza della totalità degli Amministratori in carica e dei componenti del Collegio Sindacale.

16.5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

16.6. Le deliberazioni dell'organo amministrativo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

16.7. Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal Segretario.

Art. 17 - Rappresentanza della Società

17.1. La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, e la firma sociale spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età. È esclusa la nomina di un vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, e - comunque - al componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età non sono attribuiti, per i casi di sostituzione del Presidente, di cui sopra, compensi aggiuntivi.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale spettano altresì, al Consigliere ed al Direttore Generale nelle materie a loro delegate e nei limiti delle deleghe ricevute dal Consiglio di Amministrazione, fermi restando i limiti, anche operativi, all'attribuzione di competenze ai consiglieri legati alla amministrazione pubblica da un rapporto di dipendenza.

Art. 18 - Collegio Sindacale

18.1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, sulla base delle norme di legge e delle disposizioni applicabili alla Società, tempo per tempo vigenti.

18.2. Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., il socio Regione Lombardia, a mezzo dei competenti suoi organi, e comunque con successiva formalizzazione dell'Assemblea della Società, designa, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, il Collegio Sindacale costituito da 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti; tra i sindaci effettivi è designato il Presidente; tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono sempre rieleggibili.

18.3. Alla nomina e alla sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale si provvede in modo tale che il genere meno rappresentato raggiunga almeno il numero minimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

18.4. Non possono essere eletti alla carica di Sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui

all'articolo 2399 del codice civile. Non possono, inoltre, essere nominati Sindaci coloro che rivestano la stessa carica in più di due ulteriori collegi. Perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1., i sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Lombardia da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

18.5. In caso di cessazione dei sindaci la sostituzione avviene nel rispetto della normativa che garantisce l'equilibrio tra i generi. Qualora per effetto di tali sostituzioni non risulti rispettato l'equilibrio tra i generi, il Consiglio di Amministrazione dovrà al più presto convocare l'Assemblea ai sensi dell'articolo 2401, 1° comma, secondo periodo, del codice civile.

18.6. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

18.7. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

18.8. I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle Assemblee. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

Art. 19 - Revisione legale dei conti

19.1. L'Assemblea ordinaria, su proposta del Collegio Sindacale, deve affidare la revisione legale dei conti ad un revisore legale o ad una Società di revisione legale avente i requisiti di legge. L'Assemblea, nel conferire l'incarico al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve anche determinarne il corrispettivo.

19.2. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

a) verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

d) svolge ogni altra mansione al medesimo affidata dalla legge.

19.3. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

19.4. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

TITOLO IV **DIRETTORE GENERALE**

Art. 20 - Direttore Generale

20.1 Il Direttore Generale, perdurando le condizioni di cui al precedente punto 5.1, è designato dalla Giunta regionale e nominato con successivo atto formale dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina contestualmente la durata in carica, il compenso e i poteri.

20.2 Il Direttore Generale deve caratterizzarsi per elementi distintivi quali: aver maturato un'esperienza significativa di gestione in ruoli dirigenziali apicali in Pubbliche Amministrazioni, Società pubbliche o private che si siano occupate di temi corrispondenti all'oggetto sociale della Società.

20.3 Il Direttore Generale è responsabile della gestione tecnico-operativa della Società, e risponde delle risorse affidate. Può altresì assumere la qualifica di datore di lavoro e di Titolare del trattamento dei dati personali. Esercita i poteri che l'organo amministrativo gli affida in sede di nomina, nonché quelli derivanti dai regolamenti societari.

20.4 Il Direttore Generale riferisce periodicamente della propria attività e risponde degli obiettivi assegnati dall'organo amministrativo. Il Direttore Generale assiste di norma alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, se nominato, al quale riferisce periodicamente della propria attività e a cui risponde degli obiettivi assegnati.

20.5 Il Direttore Generale risponde dell'attuazione di tutto quanto l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ritenga di affidargli.

Il trattamento economico accessorio del Direttore Generale è regolato da quanto disposto dalla vigente normativa.

20.6 Non può essere nominato Direttore Generale colui che si trovi nelle situazioni di cui al precedente punto 14.1; il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza della causa di decadenza. Le funzioni del Direttore Generale sono incompatibili con l'esercizio di qualunque altro impiego, commercio, industria o professione, salva l'autorizzazione a tale esercizio da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione. Al Direttore Generale è altresì inibita ogni attività che confligga con l'interesse della Società.

TITOLO V
BILANCIO ED UTILI

Art. 21 - Bilancio ed informativa sociale

21.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

21.2. Al termine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla redazione del Bilancio e della Nota Integrativa, secondo quanto previsto negli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 22 - Ripartizione degli utili

22.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

22.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'Assemblea ordinaria. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

TITOLO VI
SCIoglimento - LIQUIDAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 23 - Scioglimento

23.1. Allo scioglimento ed alla liquidazione della Società si applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo V, Capo VII del Libro V del codice civile.

Art. 24 - Disposizioni generali

24.1. E' fatto divieto di costituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

24.2. Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del codice civile, delle leggi speciali e regionali in materia di Società per azioni.